



SEMINARIO

Salute e Sicurezza sul Lavoro

UILTEC ROMA-LAZIO

Roma, 24 ottobre 2018



Programma del Modulo

Principi normativi della attività di Rappresentanza dei Lavoratori

I Soggetti della Prevenzione

II RLS

Salute, Sicurezza e Ambiente

Esercitazione



1. Obiettivi generali del corso

Il corso esamina i temi della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, affinché il Lavoratore affronti la propria mansione lavorativa con un atteggiamento che prediliga il «lavoro sicuro»



2. Obiettivi generali del corso

La materia in questione non appartiene alle scienze esatte nel senso che, mentre il matematico insegna ad ottenere il risultato di una certa operazione, in tutti gli altri casi della vita quotidiana, lavorativa e non, il risultato non appare sempre così scontato.



I Principi normativi

- **Costituzione Italiana**
- **Art. 2087 del c.c.**
- **D.P.R. 547/55 – D.P.R. 303/56**
- **Legge 300/70**
- **D. Lgs. 277/91**
- **D. Lgs. 626/94**
- **D. Lgs. 81/08**



Costituzione Italiana

Articolo 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.



Costituzione Italiana

Articolo 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.



Art. 2087 del Codice di Procedura Civile

Art. 2087

Tutela delle condizioni di lavoro

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.



D.P.R. 547/55

- Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

D.P.R. 303/56

- Norme generali per l'igiene del lavoro



Legge 300/70

Art. 9

Tutela della salute e dell'integrità fisica

I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.



D. Lgs. 277/91

DECRETO LEGISLATIVO 15 agosto 1991, n. 277

Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.

“Rumore – Piombo – Amianto”



D. Lgs. 626/94

DECRETO LEGISLATIVO 19 Settembre 1994, n. 626

Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.



D. Lgs. 81/08

DECRETO LEGISLATIVO 81 del 9 aprile 2008

Attualmente in Italia la salute e la sicurezza sul lavoro sono regolamentate dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, anche noto come "Testo unico" in materia di salute e sicurezza sul lavoro, entrato in vigore il 15 maggio 2008, e dalle relative disposizioni correttive, ovvero dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106 e da successivi ulteriori decreti.

<https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Pagine/Disponibile-la-nuova-versione-del-Testo-Unico-sulla-salute-e-sicurezza-sul-lavoro.aspx>




D. Lgs. 81/08

Con il D. Lgs. n. 81/08 si perfeziona quel processo evolutivo per cui:

- la materia prevenzionale non è più statica, ma dinamica, legata all'evoluzione della tecnologia e dei modi di produzione dei beni e dei servizi ed idonea a consentire un pronto aggiornamento delle misure di sicurezza;
- si passa da un modello di protezione oggettiva, finalizzato a garantire un ambiente di lavoro tecnologicamente sicuro, ad un modello di sicurezza basato essenzialmente su “comportamenti operativi dei lavoratori soggettivamente sicuri”.

Soggetti della Prevenzione

- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- Datore di Lavoro (DL), Preposti e Dirigenti
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e addetti
- Lavoratori (LL)
- Medico Competente (MC)
- **Consulenti**
- **Istituzioni**
- **Organi di Vigilanza**
- **Organismi Paritetici**
- **OO.SS.**





Il ruolo degli Organismi Paritetici



D.Lgs.81/08 - Gli organismi paritetici

Già ampliate le competenze degli OP

- Possano supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
 - se dotati di personale con specifiche competenze tecniche possano effettuare, nei luoghi di lavoro dei territori e dei comparti di competenza, sopralluoghi finalizzati al supporto delle azioni di prevenzione;
 - trasmettano una relazione sulla propria attività ai Comitati di coordinamento territoriali;
 - trasmettano alle imprese i nominativi degli Rlst di riferimento.
- Agli organismi paritetici vengono attribuite le funzioni già previste dall'art. 20 del 626 in merito al ruolo di prima istanza per le controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione.



Vincolante la collaborazione con gli OP per la formazione

- **La formazione dei Lavoratori e quella dei loro Rappresentanti deve avvenire in collaborazione con gli Organismi Paritetici ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro (art. 37 comma 12 del D. Lgs. 81/08)**



Salute e Sicurezza sul Lavoro

Negoziato e Sicurezza sul Lavoro

**La Salute e la Sicurezza sul Lavoro, per definizione
non sono negoziabili**

**L'utilizzo del negoziato in materia di salute e sicurezza è
inteso come elaborazione congiunta di un protocollo che
regoli le tematiche di sicurezza e le procedure interne ad un
azienda che abbattano i rischi di incidente**

**Un esempio è la elaborazione del Documento di Valutazione
dei Rischi – DVR**



Soggetti principali che collaborano all'interno dell'impresa:

- **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**
- **Datore di Lavoro (DL), preposti e dirigenti**
- **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e addetti**
- **Lavoratori (LL)**
- **Medico Competente (MC)**



Il Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza

- **RLS**
- **RLST**
- **RLSSP**
- **RLSA**
- **RLSSA**



Il Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza

DEFINIZIONE

Art. 2 comma 1 lettera i

«Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro



Diritti/Attribuzioni del RLS (Art. 50)

- **di accesso ai luoghi e alle informazioni**
- **di consultazione**
- **di proposta**
- **di partecipazione**
- **di ricorso**

RLS

D. Lgs. 81/08 - Art. 50 Attribuzioni del RLS

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla Valutazione dei Rischi;
- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;



Accesso ai luoghi e alle informazioni

- **Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni (comma 1 lettera a).**
- **Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali (comma 1 lettera e).**
- **Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza (comma 1 lettera f).**



Accesso alla documentazione

- **Dietro sua richiesta, riceve copia del documento di valutazione dei rischi (DVR - art. 18 comma 1 lettera o), anche su supporto informatico (D. Lgs. 106/2009).**
- **In presenza di appalti, gli RLS del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici su loro richiesta ricevono copia del documento unico di valutazione relativo ai rischi dovuti alle interferenze (DUVRI - art. 18 comma 1 lettera p) anche su supporto informatico (D. Lgs. 106/2009).**
- **I RLS e le organizzazioni sindacali hanno accesso, su richiesta, ai costi per la sicurezza in presenza di appalti (art. 26 c.5).**

Diritti di consultazione

- È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva (comma 1 lettera b).
- È consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente (comma 1 lettera c)
- È consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 (comma 1 lettera d).



RLS: facoltà di proposta

- **Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori (comma 1 lettera h).**
- **Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito (comma 1 lettera i).**
- **Fa proposte in merito alla attività di prevenzione (comma 1 lettera m).**



RLS: diritti di partecipazione

- **Partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35.**
- **La riunione nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, viene indetta dal Datore di Lavoro almeno 1 volta l'anno.**
- **La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.**
- **Nelle unità produttive con meno di 15 lavoratori è facoltà del RLS chiederne la convocazione.**



RLS: diritti di ricorso

- **Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro (comma 1 lettera o).**



RLS

RLS

D. Lgs. 81/08 - Art. 50

Attribuzioni del RLS

- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.



RLS

D. Lgs. 81/08 - Art. 50 Attribuzioni del RLS

- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico.
- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del DVR.



La Valutazione dei Rischi

D. Lgs. 81/08

Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;**
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.**

La valutazione dei rischi

Cos'è?



Insieme di tutte le operazioni svolte per avere una “Stima del Rischio” di esposizione ai pericoli per la sicurezza e la salute del Personale

La valutazione del rischio prevede:

- L'identificazione delle sorgenti di rischio
- L'individuazione dei conseguenti potenziali rischi d'esposizione
- La stima dell'entità dei rischi



1. Concetti base

PERICOLO

- La potenzialità di una entità (agenti chimici, fisici e biologici, attrezzature o metodi di lavoro) di causare danni.

RISCHIO

- La probabilità che si verifichi un evento dannoso.

DANNO

- Lesione (infortunio sul lavoro, malattia professionale) del benessere fisico e psichico di un individuo.

PREVENZIONE

- Le misure adottate per evitare o diminuire i rischi.

2. Concetti base

«Non è il pericolo che danneggia i lavoratori, ma l'esposizione al pericolo, cioè il **RISCHIO**»

**Non esiste attività umana
priva di rischio in senso
assoluto**

esempio : il fatto stesso di essere
esposti al sole è di per se una
potenziale fonte di rischio per la
salute

La nostra attenzione va posta
sulla **probabilità** di accadimento
di un evento indesiderato che
rientra nella nostra sfera di
controllo a breve, medio e lungo
termine



La Valutazione dei Rischi

D. Lgs. 81/08

Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo.



La Valutazione dei Rischi

Il DVR deve contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;**
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);**
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;**
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;.....**



La Valutazione dei Rischi

Il DVR deve contenere:

- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;**
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.**



La Valutazione dei Rischi

D. Lgs. 81/08

Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

- 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.**
- 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.**
- 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.....**



Il Datore di Lavoro

DEFINIZIONE

- **Art. 2 - il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.**

CARATTERISTICHE

- **È titolare del rapporto di lavoro.**
- **Possiede i poteri decisionali e di spesa**
- **È responsabile dell'applicazione della normativa vigente.**



Dirigenti e Preposti

Dirigono (i dirigenti) e sovrintendono (i preposti) le attività lavorative nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze.



Lavoratore

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.



Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

CARATTERISTICHE

- **Svolge un ruolo di supporto tecnico al datore di lavoro.**
- **Può essere un soggetto interno all'azienda.**
- **Può essere esterno se le capacità dei dipendenti sono insufficienti (escluse le aziende di cui al c.6 dell'art. 31).**
- **Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del SPP (nelle aziende di cui all'Allegato 2).**
- **Deve essere in possesso delle competenze e aver ricevuto la formazione di cui al D. Lgs.195/03.**



Le funzioni del RSPP

- **Collaborare alla valutazione dei rischi aziendali e alla redazione del documento.**
- **Individuare ed elaborare le misure preventive.**
- **Proporre il programma di formazione e informazione.**
- **Partecipare alla riunione periodica.**
- **Fornire informazioni ai lavoratori sui rischi aziendali.**



Il Medico Competente

“collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione sulla base della specifica conoscenza...”



Le funzioni del MC

- **Svolgere la sorveglianza sanitaria, gli accertamenti preventivi e gli accertamenti periodici.**
- **Esprimere i giudizi di idoneità alla mansione.**
- **Redigere la cartella sanitaria individuale.**
- **Comunicare ai Lavoratori i risultati degli accertamenti sanitari.**
- **Collaborare con il DdL e RSPP alla individuazione, valutazione e gestione dei rischi.**
- **Visitare gli ambienti di lavoro.**
- **Offrire parere consultivo sulla formazione e informazione dei lavoratori.**



Gestione delle Riunioni

Riunione Periodica

- DdL
- Preposti
- MC
- RSPP
- RLS

La Riunione Periodica è una Riunione di pianificazione e bilancio delle attività di prevenzione, uno degli elementi fondamentali del mantenimento e sviluppo del sistema di prevenzione aziendale.

- **Convocazione delle Riunione**
 - **Verbale della Riunione**
 - **Dichiarazioni a Verbale**



Gestione delle Riunioni

Riunione Periodica

Argomenti da trattare ex art. 35 D. Lgs. 81/08

- Documento di Valutazione dei Rischi – DVR;
- andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei Dispositivi di Protezione Individuale;
- programmi di informazione e formazione dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.



Gestione delle Riunioni

Gestione delle Riunioni

Non esiste un modello unico...

Importante:

- **essere preparati;**
- **prendere appunti in modo sistematico;**
- **verificare i testi, apportare modifiche;**
- **eventuali dichiarazioni a verbale.**



La Valutazione dei Rischi

D. Lgs. 81/08

Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

.....A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.



La Valutazione dei Rischi

**La Valutazione dei Rischi
e la redazione del Documento**

**Individuazione, valutazione e
gestione dei rischi**



Obiettivi della Valutazione dei Rischi

La prevenzione e la protezione dai rischi professionali.

Il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro.



Dove si effettua la Valutazione

La valutazione va effettuata in tutti i posti di lavoro in cui siano presenti lavoratori:

- **negli impianti fissi;**
- **nei posti di lavoro soggetti a cambiamento;**
- **nei posti di lavoro mobili.**



La metodologia di Valutazione

Raccolta di osservazioni relative a:

- **l'ambiente di lavoro;**
- **i compiti svolti;**
- **le procedure operative adottate;**
- **i fattori di rischio.**

Confronto delle informazioni acquisite con le norme giuridiche e tecniche e con i principi gerarchici della prevenzione.



La metodologia di Valutazione

Il procedimento di valutazione si scompone nelle seguenti fasi:

- **individuazione dei rischi noti;**
- **valutazione attenta dei rischi ulteriori;**
- **identificazione delle nuove misure preventive tecnico organizzative e procedurali;**
- **definizione del Programma delle priorità;**
- **definizione modalità di monitoraggio.**



Principali fattori di Rischio

RISCHI PER LA SICUREZZA

- Macchine, apparecchiature, ambienti di lavoro, ...

RISCHI IGIENICO AMBIENTALI

- Agenti chimici (polveri, fumi e gas), agenti fisici (rumore, vibrazioni e radiazioni), agenti biologici (virus e batteri), ...

RISCHI ORGANIZZATIVI

- Ritmi usuranti, posizioni di lavoro disagiata, procedure, ...

RISCHI PSICO-SOCIALI

- Ripetitività, compiti non adeguati, scarsa comunicazione aziendale, ...



Rischi per la Sicurezza

- **STRUTTURE**
- **MACCHINE E APPARECCHIATURE**
- **SOSTANZE PERICOLOSE**
- **APPARECCHIATURE ELETTRICHE**
- **INCENDI ED ESPLOSIONI**



Rischi Igienico Ambientali

- **AGENTI CHIMICI**
- Polveri, fumi, nebbie, gas e vapori.
- **AGENTI FISICI**
- Rumore.
- Vibrazioni.
- Radiazioni ionizzanti e non.
- Microclima.
- Illuminazione.
- Radiazioni ottiche.
- **AGENTI BIOLOGICI**
- Rischio di contatto con liquidi biologici (ospedali, scuole, servizi sanitari, ...).



Rischi Organizzativi


- Ritmi usuranti.
- Posizioni di lavoro disagiata.
- Lavoro notturno.
- Lavori concomitanti.
- Procedure lavorative non coerenti con le misure di prevenzione.



Rischi Psicosociali

- **Ripetitività.**
- **Compiti non adeguati o non definiti.**
- **Scarsa o eccessiva responsabilità.**
- **Assenza di motivazione.**
- **Carico di lavoro familiare.**
- **Difficoltà di adattamento a diversi contesti culturali e linguistici.**
- **Invecchiamento della popolazione lavorativa.**

La Valutazione dei Rischi





Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro e tutela dell'Ambiente

“La salute, la sicurezza ed il rispetto dell’ambiente rappresentano per le aziende e per i lavoratori beni irrinunciabili per lo sviluppo delle attività produttive.”

“L’obiettivo comune è quello del miglioramento continuo del livello di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro e di tutela dell’ambiente attraverso una gestione preventiva e sistemica dei fattori di rischio.”

Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro e tutela dell'Ambiente

Salute per Tutti & Promozione della salute nuova visione della sanità





Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro tutela dell'Ambiente

“La crescita di consapevolezza della rilevanza di tali tematiche nei luoghi di lavoro è un obiettivo delle Parti da raggiungersi sia mediante l’interlocuzione attiva e propositiva tra la Direzione aziendale, i lavoratori e i loro rappresentanti, nell’ambito dei rispettivi ruoli come di seguito specificato, ispirata a criteri di partecipazione e ad una corretta gestione delle problematiche connesse alla sostenibilità, sia mediante le opportune iniziative informative/ formative e di implementazione di sistemi di gestione.”



Ruolo e attribuzioni: rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, salute e ambiente RLSSA

“Fermo restando che all’RLSSA sono attribuite le prerogative previste dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall’articolo 47 del D. Lgs. n° 81/08, le Parti riconoscono che, l’RLSSA è tra i soggetti determinanti per una strategia basata sulla sostenibilità; lo stesso deve essere in grado di assolvere il suo ruolo in materia di sicurezza, salute e ambiente attraverso un confronto ispirato a criteri di partecipazione, condivisione degli obiettivi e cooperazione per il raggiungimento degli stessi.”



CENNI SULLE NORMATIVE AMBIENTALI

- ✓ ACQUA
- ✓ ARIA
- ✓ RIFIUTI
- ✓ RUMORE



SCARICHI IDRICI

D. Lgs. 152 / 2006 – art. 53 – 176

- **abroga il D. Lgs. 152/99 e tutte le altre norme precedenti;**
- **prevede il rilascio di specifica autorizzazione con durata di 4-15 anni;**
- **fissa limiti di scarico puntuali sulla base del punto di immissione (acque superficiali, fognatura, suolo) ed indica una serie di elementi pericolosi di cui è vietato o ridotto lo scarico;**
- **previste sanzioni penali ed amministrative (è prevista la sospensione dello scarico).**

RUMORE

L. 447 / 1995 – LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO

- **legge quadro che regola il rumore in ambiente esterno;**
- **detta norme di tutela dei “ricettori sensibili” esterni agli insediamenti;**
- **prevede limiti diversi dipendenti dal contesto insediativo urbano (urbano, agricolo, industriale, ecc.);**
- **prevede piani di risanamento al superamento dei limiti fissati;**
- **prevede sanzioni e possibilità di sospensione delle attività.**



RIFIUTI BONIFICHE E SITI CONTAMINATI

D.Lgs. 152 / 2006 – art. 177 – 266

- abroga il D. Lgs. 22/97 e tutte le altre norme precedenti;
- la gestione dei rifiuti (trasporto, recupero e smaltimento) deve essere autorizzata (durata 5 anni);
- ogni rifiuto deve essere classificato dal produttore – detentore sulla base di una codifica europea (CER);
- ogni conferimento deve essere accompagnato da F.I.R. e registrato su apposito registro di carico – scarico;
- sono previste significate sanzioni penali per l'abbandono dei rifiuti deve essere comunicata entro 24 alle autorità competenti ogni situazione di effettivo o potenziale contaminazione del suolo e sottosuolo.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

D. Lgs. 152 / 2006 – art. 267 – 298

- abroga il DPR 203/88 assorbendo buona parte delle precedenti procedure;
- prevede il rilascio di specifica autorizzazione con durata di 15 anni;
- fissa limiti di emissione puntuali;
in caso di inosservanza delle prescrizioni prevede diversi livelli di intervento dell'autorità competente (diffida, diffida con sospensione, revoca autorizzazione);
- viene assorbita dall'A.I.A qualora pertinente



RLS

ESERCITAZIONE



ESERCITAZIONE

**Siete la RSU della Azienda GOMMA.
Durante una riunione per la
preparazione della Piattaforma per la
Contrattazione di Secondo Livello, un
Rappresentante riceve una telefonata
da un Operatore di Impianto il quale
comunica che si è verificato un
incidente con uno sversamento di una
sostanza tossica.
Non vi sono infortunati.**

.....cosa fate?.....